

VADEMECUM PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO

by Claudio Torrenzieri for democratici partecipanti

Alcune note informative di carattere generale per aiutare i volontari, gli aderenti e i candidati di liste civiche locali fondate su metodologie di democrazia partecipativa (in opposizione a democrazia meramente rappresentativa) a districarsi nei meandri delle normative di riferimento per farsi una visione d'insieme.

Poi un vademecum puntuale (con tanto di riferimenti di legge) sui tanti adempimenti amministrativi - da leggere con molta attenzione - ad uso e consumo per una corretta applicazione dei diritti e doveri elettorali - sapendo bene che i partiti politici tradizionali conoscono con molta precisione e usano a loro vantaggio per limitare la concorrenza di liste civiche che realmente concorrono a restituire la sovranità del Paese ai cittadini!!!!

Alcuni link integrativi:

Istruzioni per l'ammissione e la presentazione delle candidature - Min Interni (Candidatura_2007.pdf)

LEGGE ELETTORALE (http://www.grillipedia.org/index.php/Legge_elettorale)

Comunicazione Politica (http://www.grillipedia.org/index.php/Comunicazione_Politica)

L'altra democrazia (http://www.grillipedia.org/index.php/L%27altra_democrazia)

Democrazia partecipativa

(http://www.grillipedia.org/index.php/Democrazia_partecipativa)

Democrazia diretta (http://www.grillipedia.org/index.php/Democrazia_diretta)

Democrazia deliberativa (http://www.grillipedia.org/index.php/Democrazia_deliberativa)

Urbanistica Partecipata (http://www.grillipedia.org/index.php/Urbanistica_Partecipata)

Economia Partecipata (http://www.grillipedia.org/index.php/Economia_Partecipata)

COME SI ELEGGE IL SINDACO

- Il Sindaco è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi; se nessun candidato ottiene questa quota si vota la seconda domenica successiva (a 15 giorni dal primo turno) nel turno di ballottaggio al quale partecipano i due candidati che hanno ottenuto il numero più alto di voti.
- I due candidati ammessi al ballottaggio possono, entro una settimana dalle elezioni, prendere accordi con le liste i cui candidati Sindaco sono stati eliminati dalla competizione.
- Questo nuovo apparentamento deve essere formalizzato in una dichiarazione congiunta dei delegati di lista e del candidato Sindaco.
- Se fra il primo e il secondo turno elettorale si verifica un evento che causa un impedimento permanente o il decesso di uno dei candidati Sindaco ammessi al ballottaggio, questo viene sostituito con il candidato che lo segue in graduatoria e il ballottaggio si svolge la domenica successiva dopo dieci giorni da quando si è registrato l'evento.
- Gli elettori possono votare per la lista solamente al primo turno, mentre al ballottaggio la loro scelta è limitata al candidato Sindaco anche se sulla scheda elettorale sono stampati i simboli di tutte le liste che lo sostengono.
- Ogni candidato Sindaco è collegato a una o più liste di candidati al Consiglio comunale, per l'elezione del quale si applica il calcolo per la ripartizione dei seggi adottato nel sistema proporzionale con un eventuale premio di maggioranza.
- L'elettore può esprimere una preferenza individuata fra la lista o il gruppo di liste che appoggiano il candidato Sindaco.

COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE

- Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore se il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contiene una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Quindi il numero dei candidati per ciascuna lista sarà:

- da 13 a 20 nei Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti
- da 20 a 30 nei Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia
- da 27 a 40 nei Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti
- da 31 a 46 nei Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti
- da 33 a 50 nei Comuni da 500.001 a un milione di abitanti
- da 40 a 60 nei Comuni di oltre un milione di abitanti

Con la lista deve essere presentato anche il candidato Sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Più liste possono presentare un solo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

Per l'elezione del Consiglio si prevedono tre diverse ipotesi:

- Se il Sindaco viene eletto al primo turno (se supera cioè subito il 50% dei voti) ma la lista o il gruppo di liste collegate non raggiunge il 50% (la somma dei voti dei partiti che lo sostengono è inferiore alla maggioranza assoluta), i seggi sia della coalizione del Sindaco vincente sia dell'altra coalizione o partito, vengono ripartiti con il sistema proporzionale d'Hondt o del "comune divisore". (vedi

ripartizione dei seggi). Può accadere infatti che un candidato Sindaco ottenga al primo turno il 52 % dei voti mentre la sua coalizione si ferma al 48%.

Contestualmente il suo diretto avversario ottiene il 45% dei voti ma la coalizione che lo sostiene il 51%. In questo caso il Sindaco si troverà con un Consiglio in cui la sua coalizione avrà un numero di seggi decisamente inferiore a quella del suo antagonista.

- Se il Sindaco viene eletto al primo turno e la lista o il gruppo di liste collegate raggiungono il 40 % ma non superano il 60%, a questa è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza) nel caso in cui nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti. I rimanenti seggi vengono assegnati con il metodo proporzionale d'Hondt

- Se il Sindaco viene eletto al ballottaggio, alla lista o al gruppo di liste collegate basta ottenere il 40% dei voti – naturalmente al primo turno – per conquistare i tre quinti (60%) dei seggi, se nessun'altra lista o gruppo di liste abbia superato nel primo turno il 50% dei voti validi. I seggi rimanenti vengono suddivisi proporzionalmente con il metodo d'Hondt.

- Per esempio, potrebbe accadere, in un Comune dove bisogna eleggere 30 consiglieri, che una coalizione di liste che sostiene il candidato Sindaco Mario Rossi ottenga al primo turno il 43% dei voti e la coalizione che sostiene il candidato Sindaco Paolo Bianchi ottenga il 51 %. I due candidati andrebbero così al ballottaggio.

- Al secondo turno potrebbe succedere che il candidato Mario Rossi ottenga l'80 % dei consensi. A quel punto sarebbe eletto Sindaco Mario Rossi che si ritroverebbe con un Consiglio nel quale 18 seggi apparterebbero alla coalizione del candidato Sindaco sconfitto e 12 alla sua con evidenti difficoltà a governare.

COME VENGONO ATTRIBUITI I SEGGI

- Nei Comuni non sono ammesse alla ripartizione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato questa soglia.

- Potendo votare per le liste solamente al primo turno è naturalmente sulla base di quei risultati che vengono attribuiti i seggi.

- Può però accadere che il rimescolamento che si può verificare nelle coalizioni che sostengono i candidati Sindaco, fra il primo e il secondo turno, determini, dopo il ballottaggio, una situazione che al primo turno non era prevedibile.

- Per esempio, può succedere che in un Comune di 30 mila abitanti una coalizione sia formata da tre liste che ottengono complessivamente il 16% dei voti suddivisi nella misura del 4, del 5 e del 7 per cento. Il candidato sindaco non viene ammesso al ballottaggio e, presumendo che venga assegnato il premio di maggioranza, si può ritenere che alla lista che ha ottenuto il 7% dei voti venga assegnato un seggio. Si può però verificare il caso che fra il primo e il secondo turno il partito che ha preso il 4% dei voti si appresenti con il candidato Sindaco che poi risulterà vincente. In questo caso sarà quest'ultimo partito, grazie al premio di maggioranza, ad avere un seggio mentre la lista che aveva avuto il 7% ne resterà priva.

- Mentre nei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti (o cinquemila in alcune regioni che così hanno legiferato) con il sistema maggioritario e con il voto unico è garantita un'omogeneità di orientamento fra Sindaco e maggioranza, nei comuni di oltre 15.000 abitanti (oppure oltre 5.000), considerate queste ipotesi, il neo Sindaco può trovarsi in queste tre diverse situazioni:

- Disporre in Consiglio di una sua maggioranza
- Non avere una maggioranza essendo stato eletto al primo turno mentre i partiti che lo hanno sostenuto non hanno superato il 50%
- Avere una maggioranza dichiaratamente ostile avendo vinto al secondo turno quando al primo turno la coalizione avversaria aveva già superato il 50% dei voti

CHI VIENE ELETTO

- Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato Sindaco non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
- Sono quindi proclamati eletti i consiglieri comunali candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
- La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le Sezioni del comune.
- La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

IL SISTEMA ELETTORALE PER LE ELEZIONI NEI COMUNI

(legge 25 marzo 1993 n. 81 – integrata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120)

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

- Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto.
- I candidati alla carica di sindaco devono dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
- E' proclamato sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
- Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.
- Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
- In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
- A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
- Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.
- I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno.
- Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.

- A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati.
 - Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
 - Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
 - A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
 - Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
 - Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste.
 - Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
 - Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
 - Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi.
 - I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.
 - Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
- In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
- Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

MODALITÀ DI ELEZIONE

ESPRESSIONE DEL VOTO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

(Legge 81/1993 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale – Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993)

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

- L'elezione del Consiglio Comunale è contestuale a quella del sindaco.
- Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una lista di candidati alla carica di Consigliere; sulla scheda il nome e cognome di ciascun candidato sindaco sono prestampati a fianco del contrassegno della relativa lista; sotto o a fianco il contrassegno è stampata una riga per l'eventuale indicazione della preferenza (Art.57, d.P.R. n.570/1960) per un candidato consigliere appartenente alla stessa lista, tale preferenza va espressa scrivendo il solo cognome o il cognome e nome del candidato prescelto.
- Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un:
 - a. segno soltanto sul nome del sindaco (Art.6, comma 3, d.P.R. n.132/1993);
 - b. segno soltanto sul contrassegno (Art.72, comma 3, d.P.R. n.570/1960);
 - c. segno sia sul contrassegno che sul nome del sindaco (Art.6, comma 1, d.P.R. n.132/1993);
 - d. segno nel rettangolo che contiene il nome del sindaco e il contrassegno;
 - e. voto di preferenza correttamente espresso per un candidato consigliere (Art.5, comma 1, d.P.R. n.132/1993);
- Ogni voto per il candidato sindaco si intende attribuito anche alla lista collegata.
- Ogni elettore può altresì esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato a sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al sindaco prescelto (Art.72, comma 3, d.P.R. n.570/1960).
- E' proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- In caso di parità tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, la seconda domenica successiva si procede al ballottaggio fra questi; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI (Art.71, commi 7, 8 e 9, d.P.R. n.570/1960)

- Alla lista collegata al sindaco eletto vengono attribuiti, indipendentemente dai voti ottenuti, due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, più il Sindaco.
- I seggi restanti vengono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste utilizzando il metodo d'Hondt – metodo dei quozienti successivi – “Secondo questo metodo, i seggi si attribuiscono in proporzione ai quozienti ottenuti dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista, vale a dire il numero di voti validi da ciascuna conseguito, per 1, 2, 3, ecc., fino al numero dei seggi da attribuire – (http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_D'Hondt).
- Nell'ambito di ogni lista i consiglieri vengono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive liste individuali, che si ricavano sommando alle preferenze ottenute da ciascuno la cifra elettorale della lista di appartenenza; a parità di cifra individuale è eletto chi precede nell'ordine di lista.
- Per ciascuna lista di minoranza che ha ottenuto seggi, il primo è attribuito al candidato sindaco.

LA DATA DELLE ELEZIONI

La competenza a fissare la data delle elezioni è affidata al Ministero dell'Interno che deve procedervi, tramite decreto, 55 giorni prima della data fissata per il voto,

e trasmessa ai Prefetti che adottano il decreto di indizione dei comizi elettorali entro il 45° giorno la data del voto, che deve essere a sua volta comunicato al Sindaco che ne dà notizia agli elettori 40 giorni prima della data, tramite manifesto (Art.2, comma 2, legge n.120/1993).

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

• In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, illustrati dettagliatamente nelle pagine successive:

- a. candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- b. dichiarazione di presentazione di lista
- c. certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- d. dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- e. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- f. modello di contrassegno di lista;
- g. preventivo delle spese della lista.

CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

• I candidati presenti nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo, e deve esserne indicato cognome, nome luogo e data di nascita (per le donne coniugate o vedove l'indicazione del cognome del marito è facoltativo). Con la lista deve essere presentato il cognome e nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo (Art.28 d.P.R. n.570/1960).

• Per i candidati che siano cittadini dell'U.E. deve essere specificato anche lo Stato di appartenenza (possono sottoscrivere anche i cittadini dell'U.E. che siano iscritti nelle apposite liste aggiunte: i cittadini dell'U.E. possono partecipare alle elezioni comunali sia come candidati che come elettori (d.Lgs. n.197/1996). Per poter essere elettori devono fare richiesta di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro la data di revisione dinamica delle liste elettorale ovvero entro il 40° giorno antecedente la data del voto; per essere candidati devono rilasciare una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità).

• Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presenti per l'elezione del consiglio comunale.

• Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai 2/3. (Art.73, comma 1, d.Lgs. n.267/2000).

• La lista dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta (Art.32 d.P.R. n.570/1960 e art.3 legge n.81/1993).

• La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione, sarà perciò sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede. Tali requisiti sono:

- a. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 175 e da non più di 350 elettori.
- b. All'atto della presentazione della lista ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
- c. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180°è giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
- d. I candidati non possono figurare come sottoscrittori delle liste.
- e. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (sono previste sanzioni fino a 2 anni di reclusione e multa fino a 2065,83 Euro);
- f. Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA

Sottoscrizioni da parte dei presentatori

- La firma degli elettori (Artt.28, comma 4 e 32 comma 4, d.P.R. n.570/1960) deve avvenire su appositi moduli (non esiste un modello ufficiale) riportanti il contrassegno di lista (il contrassegno deve essere riportato in modo reale ossia mediante la sua riproduzione grafica e non la descrizione delle sue caratteristiche), il nome, cognome luogo e data di nascita dei candidati, nonché i dati dei sottoscrittori.
- Non possono essere raccolte sottoscrizioni su fogli mobili privi del contrassegno di lista e dei dati anagrafici dei candidati.
- Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare di una delle due camere nella legislatura in corso, a condizione che all'atto della presentazione della candidatura op della lista, sia allegata una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante del partito o gruppo parlamentare.
- La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da(Art.14 legge n.53/1990):
 - a. notaio;
 - b. giudice di pace;
 - c. giudice conciliatore;
 - d. cancelliere o collaboratore delle cancellerie dei tribunali e delle preture
 - e. segretario delle procure della Repubblica
 - f. presidente della provincia
 - g. sindaco
 - h. assessore comunale e provinciale
 - i. presidente del consiglio comunale e provinciale
 - j. segretario comunale e provinciale
 - k. funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia
 - l. consigliere comunale e provinciale che comunichi la sua disponibilità, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia.
- Relativamente a quest'ultimo caso, il Sindaco o il Presidente della Provincia non devono rilasciare alcuna autorizzazione, ma prendono atto semplicemente della volontà del consigliere a svolgere le funzioni di pubblico ufficiale.

- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art.21, comma 2, del d.P.R. n.445/2000 (Art.21, comma 2, d.P.R. n.445/2000 – ... l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.), ovvero in presenza dell'autenticatore che deve accertarsi dell'identità del sottoscrittore tramite esibizione di un documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto, patente, libretto di pensione o qualsiasi altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione con foto e dati anagrafici dell'interessato), e riportando sul modulo di sottoscrizione:

- a. cognome e nome dell'elettore;

- b. luogo e data di nascita;

- c. Comune di iscrizione nelle liste elettorali (Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali coincide, nella maggior parte dei casi, con il Comune di residenza anagrafica (non al semplice domicilio), pertanto si deve chiedere all'elettore quale sia il suo Comune di residenza anagrafica. In alcuni casi il Comune di residenza non coincide con quello di residenza anagrafica in quanto i tempi di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione e nelle liste elettorali del Comune di immigrazione, sono diversi, pertanto è possibile che vi siano persone che, pur essendo residenti nel Comune, essendo immigrate di recente, non sia stato possibile iscriverele nelle liste elettorali; in tal caso tali persone non possono sottoscrivere la lista, e qualora la loro sottoscrizione fosse raccolta verrebbe annullata in sede di verifica della Commissione elettorale circondariale.

- Si rammenta inoltre che il Comune di residenza riportato sulla carta d'identità e sul passaporto non sono affidabili, in quanto tali dati non sono soggetti a modifica a seguito di cambio di residenza dell'interessato. Il Comune di residenza è invece un dato che viene aggiornato sulla patente.);

- d. Estremi del documento con cui è stato riconosciuto l'elettore (Se l'elettore che sottoscrive è conosciuto personalmente dall'autenticatore, questi, invece di riportare i dati del documento di riconoscimento, può riportare la dicitura "conoscenza personale", ma deve essere certo in modo assoluto dei dati anagrafici riportati sul modulo).

- La competenza ad autenticare delle firme dei sottoscrittori è limitata al territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Pertanto sindaco, assessori, consiglieri comunali, segretario comunale e incaricati dal sindaco, possono autenticare sottoscrizione raccolte nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza.

- Per quanto riguarda la presentazione delle liste per le elezioni comunali, possono essere sottoscritte esclusivamente da residenti/elettori del Comune di appartenenza, pertanto al momento della sottoscrizione è bene accertarsi con precisione della residenza anagrafica degli interessati.

- Gli elettori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento fisico possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad un impiegato incaricato dal Sindaco (Art.28 d.P.R. n.570/1960).

Personale comunale delegato dal Sindaco per l'autenticazione delle sottoscrizioni

- Tra i soggetti autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni dei presentatori delle liste vi è, come descritto al punto precedente, il personale comunale delegato dal Sindaco.
- Tradizionalmente l'Amministrazione comunale mette a disposizione, ai partiti o gruppi politici che lo richiedono, tale personale per svolgere tali funzioni anche al di fuori della Casa comunale, previo accordo sui giorni e gli orari di presenza del personale comunale.
- La richiesta deve essere in forma scritta ed inviata all'Ufficio elettorale del Comune.
- Si rammenta inoltre che per l'occupazione di aree pubbliche per l'organizzazione di punti di propaganda elettorale e/o raccolta sottoscrizioni, è necessario fare richiesta scritta al Comando della Polizia municipale.

Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento

- La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati (Art.13, comma 5, legge n.53/1990 e art.32, comma 9, d.P.R. n.570/1960), incaricati di:
 - a. assistere alle operazioni di sorteggio delle liste presso la Commissione elettorale circondariale;
 - b. designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale;
 - c. dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.
- I delegati devono essere scelti persone diverse dai candidati.
- Le stesse persone possono risultare essere delegate per la presentazione della lista per il Consiglio comunale e per il Consiglio provinciale.

Programma amministrativo

- Il programma amministrativo (Art.3, comma 5, legge n.81/1993), presentato congiuntamente alla lista dei candidati del Consiglio comunale e al nominativo del candidato a sindaco, dovrà essere affisso all'albo pretorio del Comune.
- Nel caso in cui più liste presentino un unico candidato a sindaco, le liste devono presentare lo stesso programma amministrativo.

CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI PRESENTATORI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- I sottoscrittori delle liste e dei candidati per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune (Possono sottoscrivere anche i cittadini dell'U.E. che siano iscritti nelle apposite liste aggiunte: i cittadini dell'U.E. possono partecipare alle elezioni comunali sia come candidati che come elettori (d.Lgs. n.197/1996). Per poter essere elettori devono fare richiesta di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro la data di revisione dinamica delle liste elettorali ovvero entro il 40° giorno antecedente la data del voto; per essere candidati devono rilasciare una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.) e allo scopo di garantire l'esistenza di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali (Art.28 d.P.R. 570/1960). Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

- I certificati devono essere presentati, contestualmente alla presentazione delle liste, al segretario comunale. Se il presentatore della lista non è in grado di presentare detti certificati al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale (La Commissione elettorale circondariale (C.E.Ci., art.21 T.U. n.223/1967) è un organo statale formato da 5 membri: un presidente, funzionario della Prefettura e nominato dal Prefetto, e 4 membri di cui uno di nomina prefettizia e 4 nominati dal Consiglio provinciale tra gli elettori dei Comuni su cui ricade la competenza territoriale della Commissione. La C.E.Ci, oltre ad avere le competenze di cui all'art.33 del d.P.R: n.570/1960, ha il compito di verificare e controllare il lavoro svolto dall'Ufficio Elettorale Comunale in relazione alla tenuta e revisione delle liste elettorali, di cui detiene copia che è quella che è utilizzata dai seggi elettorali al momento del voto), che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di elettori iscritti nelle liste del Comune.
- Nel caso di mancata produzione dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione circondariale deve tener conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non poter svolgere con la propria struttura gli adempimenti, può disporre l'ammissione di nuovi documenti (Art.33, ultimo comma, d.P.R. 570/1960). Qualora i presentatori della lista non abbiano tenuto conto della richiesta di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE

- Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione alla candidatura a sindaco o a consigliere comunale (Art.32, comma 9, d.P.R. n.570/1960).
- Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. **E' però necessario che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, art.15 della legge n.55/1990 (vedi nota 1 in fondo al documento).**
- Inoltre ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre all'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
- La dichiarazione di accettazione alla candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata con le stesse modalità previste per le autentiche dei sottoscrittori di lista (Art.21, comma 2, d.P.R. n.445/2000); l'omessa autenticazione della sottoscrizione dei candidati entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature determina la nullità insanabile della sottoscrizione e, di conseguenza, l'inammissibilità della presentazione della lista (TAR Lombardia 2.2.95, TAR Campania 6.11.98, TAR Abruzzo 11.3.99). Pertanto tale dichiarazione può essere sottoscritta ed autenticata anche se la raccolta delle firme dei sottoscrittori della lista è già iniziata (TAR Molise 11.7.95 e 8.10.93, TAR Campania 24.6.96).
- Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune (Artt. 28, comma 7 e 32 comma 5, d.P.R. n.570/1960) ne in più di due Comuni (Art.56, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000), e chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri Comuni se prima non rassegna le dimissioni dalla carica di consigliere (Art.60 comma 1 e 3, d.Lgs. n.267/2000).
- Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (Art.87 bis del d.Lgs. n.570/1960).

Rinuncia alla candidatura

- Il candidato che ha accettato la candidatura può anche rinunciare.

La rinuncia alla candidatura, non deve essere comunicata ai delegati di lista, ma deve essere comunicata alla Commissione elettorale circondariale ed ha effetto dal momento in cui questa ne ha conoscenza.

E' anche ammissibile la revoca della rinuncia alla candidatura, purchè non sia scaduto il termine stabilito per la presentazione delle candidature (ore 12,00 del 29° giorno antecedente la votazione) (Consiglio di Stato 22.10.54 n.1014, TAR Puglia 12.3.98).

CERTIFICATO ATTESTANTE CHE I CANDIDATI SONO ELETTORI

- Così come per i sottoscrittori delle liste, anche per i candidati, all'atto della presentazione delle candidature, deve essere presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (Art.28 comma 8 e 32, comma 9, d.P.R. n.570/1960).

- Per i cittadini dell'U.E. il certificato attesta che questi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta, o che hanno presentato domanda per esservi iscritti (Possono sottoscrivere anche i cittadini dell'U.E. che siano iscritti nelle apposite liste aggiunte: i cittadini dell'U.E. possono partecipare alle elezioni comunali sia come candidati che come elettori (d.Lgs. n.197/1996). Per poter essere elettori devono fare richiesta di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro la data di revisione dinamica delle liste elettorali ovvero entro il 40° giorno antecedente la data del voto; per essere candidati devono rilasciare una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine e un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.).

CONTRASSEGNO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

- Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Tali contrassegni dovranno essere riprodotti anche sul manifesto recante le liste dei candidati e sui sulle schede elettorali.

- Affinchè la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o simile con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi (TAR Veneto 24.10.80 n.800).

- E' poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento (TAR Veneto 22.4.81 n.249).

- E' inoltre vietato l'uso di contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (Artt.30 e 33 d.P.R. n.570/1960).

- Il modello di contrassegno deve essere presentato in triplice copia (Art.3 legge n.415/1993), possibilmente su carta lucida, con inchiostro a china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno con un cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro da un cerchio del diametro di cm.2. Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

- Per evitare ogni dubbio da parte degli incaricati alla stampa di manifesti e schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

PREVENTIVO DELLE SPESE DELLA LISTA

- Per i Comuni con meno di 50.000 abitanti non è fatto obbligo, al momento della presentazione delle candidature e deposito delle liste, la presentazione di un bilancio preventivo di spesa (Art.30, comma 2, legge n.81/1993) a condizione che lo Statuto comunale non disponga diversamente (cosa che sarebbe comunque auspicabile – quindi da far inserire in occasione di revisione dello statuto stesso).

ESENZIONE DELLE TASSE DI BOLLO

- Gli atti e i documenti da utilizzarsi per fini elettorali sono esenti da bollo e dai diritti di segreteria (Art.1 allegato B, d.P.R. n.642/1972).

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- La presentazione delle candidature (Art.32 del d.P.R. n.570/1960) deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.
- La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata (TAR Campania 15.7.97 n.1852, Consiglio di Stato 17.12.96 n.24 e 4.2.97 n.138, TAR Abruzzo 10.10.98 n.696):
 - a. dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
 - b. da uno o più candidati;
 - c. da uno più dei sottoscrittori della lista stessa;
 - d. dai delegati della lista.
- La presentazione dovrà essere effettuata durante il normale orario d'ufficio dalle ore 8,00 del 30° giorno alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente la data della votazione.

ESAME E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE E SORTEGGIO DEI CANDIDATI E LISTE AMMESSE

- Le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengono svolte dalla Commissione elettorale circondariale (Artt.30 e 33 del d.P.R. n.570/1960)
- Le operazioni che deve effettuare la Commissione sono:
 - a. Accertamento della data di presentazione delle liste;
 - b. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
 - c. Controllo del numero dei candidati;
 - d. Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 - e. Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
 - f. Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste;
 - g. Controllo dell'avvenuto deposito del programma amministrativo;
 - h. Esame dei contrassegni di lista;
- Tali operazioni devono essere concluse entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Dopo che la Commissione si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, dovrà procedere all'assegnazione, sia in sede di primo turno sia in sede di eventuale ballottaggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa. L'assegnazione del numero avviene tramite sorteggio.
- Sulla scheda di votazione e sul manifesto i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

- Le decisioni della Commissione devono essere immediatamente comunicate al Sindaco man mano che sono adottate.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

- Presso i seggi elettorali e la Commissione elettorale circondariale
- La designazione dei rappresentanti di lista (Art.32 d.P.R. n.570/1960) presso i seggi elettorali e la Commissione elettorale circondariale per le operazioni di sorteggio degli scrutatori dei seggi elettorali non è obbligatoria, in quanto la loro nomina nell'interesse della lista rappresentata, in quanto non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.
- I rappresentanti per le elezioni comunali devono essere elettori del Comune.
- La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati della lista responsabile della loro nomina, deve essere autenticata con le stesse modalità previste per i sottoscrittori di lista. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante di lista, ma le designazioni non possono essere fatte da terzi autorizzati dal delegato.
- Nel caso di contemporaneità di più elezioni, quali rappresentanti di lista possono essere designate le stesse persone per i diversi tipi di elezione.
- Le designazioni possono essere fatte per 2 rappresentanti, uno effettivo e uno supplente.
- Nell'eventuale turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta anche in relazione al secondo turno di votazione.
- La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta (Art.35 d.P.R. n.570/1960):
 - a. al segretario comunale, entro il venerdì precedente l'elezione;
 - b. direttamente al presidente di seggio, il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina di domenica prima dell'inizio delle votazioni.
- I rappresentanti di lista hanno la qualifica di pubblici ufficiali e hanno diritto:
 - a. ad assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio;
 - b. possono far verbalizzare brevi dichiarazioni;
 - c. possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sui plichi, nei verbali, sulle strisce di chiusura delle porte e finestre;
 - d. per l'esercizio delle loro funzioni possono portare segni distintivi del partito o della lista d'appartenenza.
- I rappresentanti che impediscono il regolare procedimento delle operazioni possono essere, su disposizione del Presidente, allontanati dall'aula ed essere puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da Euro 1.032,91 a Euro 2.065,83 (Art.104, comma.5, d.P.R. n.-361/1957).

Presso l'Ufficio elettorale centrale

- I rappresentanti di lista presso l'Ufficio elettorale centrale (L'Ufficio elettorale centrale, previsto dall'art.71 d.P.R. n.570/1960, ha il compito di ripartire i seggi di consigliere fra le varie liste e la proclamazione degli eletti. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio. L'Ufficio centrale si insedia nella giornata di martedì successivo al giorno delle votazioni - art.72 d.P.R.

n.570/1960) hanno le stesse funzioni e caratteristiche di quelli designati presso i seggi elettorali.

- La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali deve essere effettuata con le stesse modalità di quelli presso i seggi elettorali, e deve essere presentata all'Ufficio segreteria del Comune, presso la Sede municipale.
- La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni, ma si ritiene che i delegati di lista possano prevedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

• Il seggio elettorale è così composto:

a. un Presidente di seggio (Art.20 d.P.R. n.570/1960), nominato dalla Corte d'appello del capoluogo di Regione, che è scelto tra i nominativi di un albo formato da:

- magistrati;
- avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato che esercitano le loro funzioni nel distretto della Corte d'appello;
- gli impiegati civili a riposo;
- i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- i notai, i vice pretori onorari;
- per ciascun Comune, quei cittadini iscritti negli elenchi delle persone idonee a ricoprire l'ufficio di Presidente.

b. un segretario di seggio, nominato dal Presidente del seggio stesso (Art.22, d.P.R. 203/1951);

c. quattro scrutatori, estratti a sorte dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, dall'unico Albo comunale degli scrutatori di seggio elettorale, formato a domanda degli elettori del Comune (Art.9, comma 1, legge n.120/1999);

d. rappresentanti di gruppi politici, candidati o liste partecipanti alla consultazione elettorale.

LE CAUSE OSTATIVE ALL'ELEZIONE

• Le cause ostative alla elezione sono le seguenti:

a. cause ostative alla candidatura - quando è fatto divieto al cittadino di adempiere alle formalità previste per la candidatura;

b. cause di ineleggibilità - quando è fatto divieto ai candidati, visti gli esiti del voto, di poter essere eletti;

c. cause di incompatibilità - quando nei confronti degli eletti si creano cause che obbligano alla decadenza dalla carica.

CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA (Art.58 d.Lgs. n.267/2000)

• Non possono essere candidati alle elezioni provinciali e comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni, presidente e componente degli organi delle comunità montane coloro che:

- a. hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;
- d. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
 - Le disposizioni sopra previste non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ (Art.60 d.Lgs. n.267/2000)

- Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
 - a. il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
 - b. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - c. nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
 - d. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

- e. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- f. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- g. i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- h. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
- Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
 - Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
 - I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
- i. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- j. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- k. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- l. i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
- Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato.
 - Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
 - Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia (Art.61 d.Lgs. n.267/2000):
- a. il ministro di un culto;
- b. coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario

comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Art.62 d.Lgs. n.267/2000)

- L'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

INCOMPATIBILITÀ (Art.63 d.Lgs. n.267/2000)

- Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

a. l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

b. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione. Tale ipotesi non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

c. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai punti precedenti;

d. colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso. Tale ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

e. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato

legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso

g. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista ai punti precedenti.

La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale (Art.64 d.Lgs. n.267/2000).

- Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

- Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

- Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione (Art.65, comma 2, d.Lgs. n.267/2000).

- La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana (Art.66 d.Lgs. n.267/2000).

SITUAZIONI CHE NON CREANO CAUSA DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ (Art.67 d.Lgs. n.267/2000)

- Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

PERDITA DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ (Art.68 d.Lgs. n.267/2000)

- La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

- Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

- Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60

(Commi 2,3, 5, 6 e 7 dell'art.60 del d.Lgs. n.267/2000: 2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo

compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.).

- La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ (Art.69 d.Lgs. n.267/2000)

- Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

- L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale il termine di dieci giorni previsto dal punto precedente decorre dalla data di notificazione del ricorso.

- Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai punti precedenti il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

- Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

- La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

- Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

AZIONE POPOLARE (Art.70 d.Lgs. n.267/2000)

- La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da

qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

PROPAGANDA ELETTORALE

- E' necessario che, in occasione delle elezioni, i candidati a ricoprire cariche pubbliche elettive agiscano nel rispetto dei principi che regolano la comune convivenza, senza porre in essere comportamenti prevaricatori degli altrui diritti.
- In merito è stato rilevato che la condizione di parità deve sussistere necessariamente tra candidati e liste, candidati tra di loro, tra liste tra di loro, in modo che nell'accesso agli spazi loro riservati, non si verifichi la prevalenza di un candidato rispetto ad altri candidati o di una lista rispetto ad altre liste.
- L'attività dei candidati e delle liste nelle consultazioni elettorali rientra nel concetto di "propaganda" regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), dagli artt.29 e 30 della legge n.81/1993 (propaganda disposta per le elezioni comunali e provinciali) e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d'informazione)

PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE

- A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali:
 - a. gli stampati di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale;
 - b. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o di nomi di candidati;
 - c. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento anche indiretto alla propaganda elettorale;
 - d. le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
 - e. la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla competizione;
 - f. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di contrassegni di liste o di candidati;
 - g. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
 - h. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti;
 - i. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Determinazione degli spazi

- La norma (Artt.1 e 2 legge n.212/1956) prescrive che le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale.
- Ad ogni lista e per ogni spazio, è assegnata una superficie di 2 m. di altezza per 1 metro di base.

- Ad ogni candidatura a sindaco una superficie di 1 m. di altezza per 0,70 m. di base.
- La norma prevede che possano essere destinati spazi di propaganda elettorale anche a coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori.
- La Giunta per poter delimitare gli spazi e per potere ripartire gli spazi stessi in sezioni e assegnare le sezioni ad ogni avente diritto, deve conoscere il numero delle liste o delle candidature ammesse, come comunicato dalla Commissione elettorale circondariale.
- I fiancheggiatori che volessero effettuare delle affissioni, devono far pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data delle elezioni.
- Nelle elezioni comunali le operazioni di esame e di ammissione delle candidature si concludono dopo il 30° giorno antecedente la votazione, per cui le affissioni possono avere inizio non prima del 28° giorno antecedente la data delle votazioni.
- La Giunta tra il 33° e il 30° giorno antecedente le votazioni provvede a stabilire per ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti gli spazi speciali destinati alle affissioni, e stabilisce e determina, nel numero e nelle dimensioni, gli speciali spazi da destinare ai fiancheggiatori. Nei due giorni successivi la Giunta stabilisce la delimitazione e ripartizione degli spazi in sezioni ed alla assegnazione delle sezioni a tutti coloro che hanno diritto di eseguirvi affissioni.
- Se il numero delle domande dei fiancheggiatori è superiore al numero degli spazi disponibili, la Giunta decide degli accorpamenti sulla base dell'appartenenza politica dei singoli richiedenti (Art.4 legge n.212/1956).
- Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (Art.4, ultimo comma, legge n.212/1956).

Divieto di propaganda al di fuori degli spazi stabiliti

- Dal momento dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, sono vietati (Artt.1 legge n.212/1956):
 - a. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni;
 - b. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, ovvero di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. In tali spazi possono altresì essere esposti quotidiani o periodici;
 - c. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di materiali inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni,, sulle palizzate, sugli infissi di finestre o balconi, sugli alberi o sui pali.
- E' compito del Sindaco, ufficiale di governo in materia elettorale (artt.14 e 54 d.Lgs. n.267/2000), procedere a togliere (defissione) del materiale abusivamente affisso, tramite apposita ordinanza di immediata rimozione, con riserva di adozione dei provvedimenti di esecuzione d'ufficio, in caso di inottemperanza. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (Art.29, comma 4, legge n.81/1993 e art.15, comma 3, legge n.515/93).

Particolari forme di propaganda elettorale

- Sono assolutamente vietate forme di propaganda elettorale tramite iscrizioni murali, su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (Art.1, legge n.212/1956). E' vietata (Art.6, legge n.212/1956) ogni forma di propaganda luminosa o figurativa (striscioni, drappi, cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici) di carattere fisso, in luogo pubblico, ad iniziare dal 30° giorno precedente la data fissata per la consultazione. Tale norma esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti, in qualunque momento tali sedi siano istituite.
- E' proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissioni di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi previsti.
- E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile, ma è ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.
- E' vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre in tale periodo ne è consentita la distribuzione.

Riunioni di propaganda elettorale

- Sono da intendersi come comizi e riunioni elettorali solamente quelle che si verificano dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni, fino al ore 24 del venerdì precedente la data della votazione (Art.7 Legge n.130/1975).
- Pertanto solo in tale periodo i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore almeno con 3 giorni di anticipo.
- Comunque anche in tale periodo, al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, è prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse, con l'intervento delle locali autorità di Pubblica Sicurezza.
- Al fine di consentire ai partiti ed ai movimenti partecipanti alla competizione elettorale di fruire di ulteriori spazi, rispetto a quelli dagli stessi posseduti, i Comuni sono tenuti, in occasione delle elezioni, a mettere a disposizione dei partecipanti alla consultazione locali di loro proprietà già predisposti per conferenze o dibattiti (Art.19 Legge n.515/1993 e art.5, comma 6, Legge 157/1999).
- L'utilizzo di tali strutture deve essere assicurato in egual misura, indipendentemente dalla consistenza del partito o movimento, a tutti i partiti o gruppi politici che lo richiedono, compatibilmente con altre iniziative già autorizzate e con l'organizzazione dell'Amministrazione comunale.
- L'utilizzo degli spazi è gratuito (Art.5, comma 6, legge n.157/1999 - I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla del d.Lgs. n.267/2000, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.).

Propaganda elettorale sonora (Art.7 Legge n.130/1975)

- Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti e inni registrati.
- L'uso di mezzi di amplificazione sonora è invece limitato qualora abbia luogo da mezzi mobili in movimento, in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e tra le ore 15,30 e le ore 19,30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente. Solitamente è fatto divieto di effettuare propaganda elettorale sonora nei tratti di strada o piazza adiacenti gli ospedali, le case di riposo e altri edifici pubblici fra cui le scuole (Art.23, comma 8, d.lgs. n.285/1992, art.59 d.P.R n.495/1992).
- Dalle ore 0,01 del sabato precedente il giorno della votazione fino a tutto il periodo previsto per il voto, sono vietati comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico (Art.9 Legge n.212/1956).

Disciplina della propaganda nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione

- Nel giorno precedente e in quello fissato per le votazioni sono vietate:
 - a. nuove affissioni di stampati murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale (Art.9 Legge n. 212/1956), è però consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico (Art.8 Legge n.130/1975);
 - b. ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (Art.9 Legge n.212/1956).

Il Committente responsabile

- Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o ogni altro mezzo di divulgazione, debbono recare l'indicazione del committente responsabile (Art.29, comma 3, Legge n.81/1993), che è da intendersi come colui che ordina la pubblicazione o la divulgazione del materiale di propaganda elettorale e le connesse prestazioni di lavoro e, come tale, si assume le inerenti responsabilità, anche di ordine penale per l'eventuale inosservanza della normativa in materia.
- Qualora gli strumenti di propaganda elettorale siano prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria od associazioni, devono essere muniti, oltre che dell'indicazione del committente responsabile, anche dall'autorizzazione rilasciata dal candidato o dal suo mandatario

Sanzioni

- E' punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1032,91 (Artt.6, 8 e 9 Legge n.130/1975):
 - a. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti;
 - b. chiunque, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, esegua forme di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in

luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti o faccia lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico o propaganda luminosa mobile;

c. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi

d. Chiunque, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, effettua comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

e. Chiunque nei giorni destinati alla votazione effettua ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

• L'impedimento o la turbativa di una riunione di propaganda elettorale è punita con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da Euro 103,29 a Euro 619,75 (Artt.654 e 660 del Codice Penale).

ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE POLITICA

Messaggi politici autogestiti

• Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità, l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

• Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica possono trasmettere messaggi politici autogestiti in forma gratuita o a pagamento. Le emittenti locali se li trasmettono a pagamento debbono:

a. praticare uno sconto del 50% sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie;

b. offrire spazi di comunicazione politica gratuiti per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori che possono essere al massimo in numero di quattro.

• Per le emittenti private la trasmissione di messaggi politici è facoltativa.

• I messaggi politici autogestiti devono rispondere ai seguenti requisiti (Art.3 Legge n.28/2000):

a. recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica;

b. hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente;

c. non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori.

d. sono offerti in condizioni di parità di trattamento;

e. l'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio;

f. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

g. nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore;

h. ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente;

i. i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie;

j. possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

Comunicazione politica radiotelevisiva durante il periodo elettorale

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle forme di: tribune politiche, tavole rotonde, dibattiti, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi, interviste, ogni altra forma che consenta il confronto fra le posizioni politiche e i candidati in competizione (Art.2, comma 2, Legge n.28/2000).

- Dalla data di presentazione delle candidature, le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi secondo le seguenti modalità (Art.4 legge n.28/2000):

- a. gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

- b. i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

- c. i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

- d. i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

- e. ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

- f. nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

- g. ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

- Per le emittenti private la trasmissione di messaggi autogestiti è facoltativa e per trasmettere messaggi a pagamento, devono accettare di trasmettere messaggi anche a titolo gratuito (con un rimborso da parte dello Stato).

Norme di comportamento

- Dalla data di convocazione dei comizi e sino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto e manifestare le proprie preferenze di voto (Art.5 legge n.28/2000).

- In tutte le trasmissioni radiotelevisive di informazione nello stesso periodo di cui al punto precedente, la presenza di dei membri delle Giunte e dei Consigli comunali, di esponenti di partiti e movimenti politici e di candidati, deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. La loro presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni (Art.1, comma 5, Legge n.515/1993).

Deroga per le imprese radiofoniche di partiti politici (Art.6 legge n.28/2000)

- Le precedenti disposizioni non si applicano per le imprese di radiodiffusione che sono organi di partiti politici. Per tali imprese è vietata la cessione gratuita di spazi per messaggi autogestiti.

La propaganda elettorale su quotidiani e periodici

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e sino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo, messaggi politici elettorali, devono darne comunicazione sulle testate edite, al fine di consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi.
- Le forme di messaggi consentiti sono i seguenti:
 - a. annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - b. pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e candidati;
 - c. pubblicazioni di confronto fra più candidati.
- Tali disposizioni non si applicano nei confronti degli organi ufficiali di stampa di partiti e movimenti e delle stampe o pubblicazioni elettorali riguardanti le liste e i candidati (Art.7 Legge n.28/2000).

Sondaggi politici ed elettorali

- Nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (Art.8 Legge n.28/2000).

Nel periodo in cui i sondaggi possono essere diffusi, essi devono indicare:

- a. committente e acquirente;
- b. criteri seguiti per la formazione del campione;
- c. metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d. numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e. domande rivolte;
- f. percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g. data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Disciplina della comunicazione istituzionale

- Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Pubbliche Amministrazioni (sia quelle direttamente interessate alle elezioni dei propri organi, sia a quelle che non lo sono, sia agli enti, istituti, aziende dipendenti degli enti territoriali) di svolgere attività di comunicazione con qualunque strumento di propaganda (pubblicazioni, manifesti, a mezzo di quotidiani, periodici, emittenti televisive) (Art.9 Legge n.28/2000: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni). Il divieto alle amministrazioni pubbliche di "svolgere attività di comunicazione" durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari (Corte costituzionale, Sentenza 17 novembre 2000, n. 502).
- Uniche eccezioni possono essere le comunicazioni fatte in forma impersonale, ossia senza l'indicazione dell'organo, collegiale o individuale, interessato alla divulgazione della notizia, e quelle che sono indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, come la diffusione di un ordinanza, di un evento eccezionale, in pratica ogni comunicazione riguardante l'attività istituzionale dell'ente.
- L'attività configurata come "propaganda istituzionale" non consiste nello stesso svolgimento delle attività istituzionali, ma in condotte ulteriori e diverse, con cui

si voglia ottenere un consenso a seguito del concreto svolgimento delle attività istituzionali, che restano comunque dovute anche in prossimità della competizione elettorale, in sostanza sono consentite comunicazioni dell'ente inerenti la normale vita istituzionale (Consiglio di Stato, 23.3.2000 n.1593 - Sempre la stessa sentenza ha stabilito che il risultato elettorale non può essere messo in dubbio nel caso in cui vi siano stati comportamenti vietati in relazione alla propaganda elettorale, non essendo stati predeterminati i casi estremi in cui la violazione di particolari regole sulla campagna elettorale risulti talmente grave da potere fare dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale).

- Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 64/99 del 13 aprile 1999 interpretativa del generale divieto di propaganda istituzionale. In particolare la circolare prevede che "l'espressione pubblica amministrazione deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Da quanto sopra discende che rientrano nel divieto di propaganda istituzionale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa. Non si ritiene che costituiscano attività di propaganda le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi".

Agevolazioni postali e fiscali

- Le agevolazioni postali previste dall'art.17 della Legge n.515/1993, sono state abolite dall'art.41 della Legge n.448/1998.
- Per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti politici, dalle liste dei candidati e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4% (Art.18 Legge n.515/1993).

Le sanzioni

- Le violazioni in materia di comunicazione radiotelevisiva (Art.10 Legge n.515/1993) devono essere proposte entro 10 giorni dalla violazione, e devono essere destinata, anche via fax a:

- a. Autorità di garanzia;
- b. emittente privata o editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c. competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d. gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore.

- L'Autorità, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia:

- a. In caso di violazione concernenti la comunicazione politica al di fuori del periodo elettorale o nel periodo elettorale, o commesse da imprese radiofoniche di partiti politici, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

- b. In caso di violazione di messaggi autogestiti al di fuori del periodo elettorale o nel periodo elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della

presente legge, la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche, se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

c. In caso di violazione concernente comportamenti da tenere in campagna elettorale, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

d. L'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

e. In caso di violazione concernente i sondaggi politici ed elettorali, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione. In caso di violazione relativamente ai messaggi elettorali su quotidiani o periodici, che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

• Inoltre l'Autorità può ordinare:

a. la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b. ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

• L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

• I provvedimenti dell'Autorità possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

• In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica.

• Il TAR, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

• In caso di violazione degli obblighi (Art.15 Legge n.515/1993) di limitare esclusivamente la presenza di candidati all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, sono previste sanzioni pecuniarie da 25.822,84 Euro a 103.291,38 Euro, pene raddoppiate se la violazione si verifica tra il 20° e l'11° giorno antecedente la data della votazione, e triplicata se si verifica negli ultimi 10 giorni la data del voto.

• E' prevista la sanzione pecuniaria da Euro 25.822,84 a Euro 103.291,38 nei confronti di coloro a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

- Nel caso di inosservanza delle norme relative a forme di propaganda su quotidiani e periodici, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 25.822,84.

RICHIESTA DI ELENCHI NOMINATIVI DELLE LISTE ELETTORALI

• Elenchi nominativi delle liste elettorali (Art.51, comma 5, d.P.R. n.223/1967: Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.) possono essere richiesti da partiti e gruppi politici unicamente durante il periodo elettorale tramite richiesta scritta da far pervenire all'Ufficio elettorale comunale. (Art.9 Regolamento comunale sulla privacy - Rilascio e visione di dati contenuti nelle liste elettorali

1. Le liste elettorali, come prescritto dall'art.51 del d.P.R. n.223/1967, possono essere copiate, stampate e messe in vendita da chiunque, purché ve ne sia un esclusivo utilizzo a fini elettorali, previa richiesta scritta e motivata.

2. La possibilità di produrre elenchi, anche parziali, degli iscritti nelle liste elettorali, è possibile solo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, e la data della votazione.) tramite richiesta scritta da far pervenire all'Ufficio elettorale comunale.

1. Le liste elettorali, come prescritto dall'art.51 del d.P.R. n.223/1967, possono essere copiate, stampate e messe in vendita da chiunque, purché ve ne sia un esclusivo utilizzo a fini elettorali, previa richiesta scritta e motivata.

2. La possibilità di produrre elenchi, anche parziali, degli iscritti nelle liste elettorali, è possibile solo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei Comizi elettorali, e la data della votazione.)

PRIVACY: DECALOGO ELETTORALE

• Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini e regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di comunicazione quali Sms, Mms, e-mail.

• Con un provvedimento generale l'Autorità garante ha indicato a partiti, organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

• Alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, il Garante ha fornito precise indicazioni alle quali partiti e candidati devono attenersi.

Dati tratti da elenchi pubblici come liste elettorali ed elenchi telefonici

• Chi effettua propaganda elettorale tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati estratti da fonti "pubbliche", cioè registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali.

• Sono fonti pubbliche le liste degli aventi diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti all'estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di commercio.

- Se la comunicazione elettorale è telefonica e il numero è tratto da un elenco pubblico l'operatore deve specificare all'inizio della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che risponde.
- E' comunque illecito effettuare propaganda elettorale telefonica, senza consenso specifico dell'abbonato, quando si usano sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali preregistrate.

Dati non pubblici

- E' necessario il consenso dell'interessato.
- Chi effettua propaganda elettorale tramite fax, telefono cellulare, e-mail ha l'obbligo di dare l'informativa ai cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
- L'uso dei numeri dei cellulari per l'invio di messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e informato dell'abbonato o del reale utilizzatore della scheda prepagata.
- Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi e-mail i quali, come sottolineato più volte dal Garante, non rientrano tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E' quindi illecito il loro uso senza consenso preventivo dell'abbonato, indipendentemente dalle modalità del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet (forum, newsgroup, software automatici).
- Il consenso deve essere specifico e manifestato liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi di tipo commerciale.
- Il candidato o l'organismo politico che acquisisce dati da un privato ha l'onere di verificare che gli interessati siano stati informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.
- La violazione di questi principi rende illecito il trattamento e inutilizzabili i dati.

Dati che non si possono utilizzare

- In nessun caso possono essere usate le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati relativi alle persone che hanno votato.
- E' illecita la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono astenute dal voto. I titolari di cariche elettive, politiche e amministrative, che nell'esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda elettorale.
- I Comuni non possono fornire ai privati elenchi degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
- E' illecita la prassi di utilizzare indirizzari di iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere candidati interni.

Garanzie per i cittadini

- Il cittadino può opporsi all'ulteriore invio di materiale elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non ricevere l'informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Se partiti o candidati non

forniscono un riscontro idoneo il cittadino può rivolgersi all'autorità giudiziaria o presentare un reclamo o un ricorso al Garante.

- Partiti, movimenti o comitati elettorali devono adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei cittadini. Il provvedimento del Garante verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e avrà applicazione immediata.

Nota 1

L. 19-3-1990 n. 55 comma 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) [coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.